

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dr. Sabino Luce, **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Alessandro Vannucci, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 3 novembre 2011, e ha assunto le seguenti decisioni:

(673) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CORDA (Dirigente del S.G. all'epoca dei fatti della Società Legnano Srl), ALBERTO MARCANDELLI (Calciatore attualmente tesserato per la Società FC Rhodense) ANTONIO DI BARI (Amministratore Unico Società Calcio Como Srl), MARINO NAGNI (Segretario con delega rappr. Società FC Rhodense), MONICA CALDARONE IN PELLINI (Segretario Società ASD Cistellum Calcio e collaboratrice all'epoca dei fatti Società Legnano Srl), CRISTINA MORELLI (Segretario Delegazione Distrettuale Legnano), GIUSEPPE BARETTI (Vice Presidente Vicario C.R. Lombardia) Società LEGNANO Srl e CALCIO COMO Srl e FC RHODENSE • (nota n. 10462/1395pf09-10/AM/ma del 30.6.2011).

Con provvedimento del 30.6.2011 la Procura federale ha deferito:

- i Signori Corda Roberto, dirigente all'epoca dei fatti dell'AC Legnano con delega di rappresentanza per il settore giovanile e Marcandelli Alberto, calciatore attualmente tesserato per la FC Rhodense per rispondere, ciascuno:
 - a) della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. art. 103 bis NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto l'accordo di risoluzione del prestito del calciatore Marcandelli con modalità diverse da quelle prescritte, così come meglio descritto nella parte motiva.
 - b) della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver concorso a formare la irregolare richiesta di trasferimento dal Legnano AC alla FC Rhodense del calciatore Marcandelli, risultante ancora vincolato con il Calcio Como;
- il Sig. Di Bari Antonio, Amministratore unico del Calcio Como Srl per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. art. 103 bis NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto l'accordo di risoluzione del prestito del calciatore Marcandelli con modalità diverse da quelle prescritte.
- il Sig. Nagni Marino, Segretario con delega di rappresentanza della FC Rhodense, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver concorso a formare la irregolare richiesta di trasferimento dal Legnano AC alla FC Rhodense del calciatore Marcandelli, risultante ancora vincolato con il Calcio Como;
- la Sig.ra Caldarone Monica in Pellini, Segretario tesserato dell'ASD Cistellum e collaboratrice all'epoca dei fatti del Legnano AC senza vincolo di tesseramento, con

funzioni di segretario per il settore giovanile, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, anche in relazione all'art. 10 comma 2 CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver attestato fittiziamente, anche attraverso le comunicazioni 25.2 e 2.3.2010 inviate alla Lega Pro, il deposito, in data 22 gennaio 2010, dell'accordo di risoluzione del prestito Marcandelli presso la Delegazione Distrettuale di Legnano e per aver inoltre utilizzato, a tal fine, l'originale del documento con il timbro irregolarmente apposto, nonché per aver richiesto ed ottenuto dal Vice Presidente Vicario del CR Lombardia l'apposizione postuma del correlato timbro di presa in carico, così come meglio descritto nella parte motiva.

- la Sig.ra Morelli Cristina, Segretario della Delegazione Distrettuale di Legnano, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, anche in relazione all'art. 10 comma 2 CGS ed all'art. 10 commi 1 e 2 NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché di rettitudine sportiva e morale, per aver fittiziamente attestato, anche mediante la nota 5.3.10 alla Lega Pro, l'avvenuto deposito, in data 22 gennaio 2010, dell'accordo di risoluzione del prestito Marcandelli presso la Delegazione Distrettuale di Legnano nonché il successivo inoltro al CR Lombardia il 2-3 febbraio seguente, così come meglio descritto nella parte motiva.

- il Sig. Baretto Giuseppe, Vice Presidente Vicario del CR Lombardia, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, anche in relazione all'art. 10 comma 2 CGS ed all'art. 10 commi 1 e 2 NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché di rettitudine sportiva e morale, per aver effettuato l'apposizione postuma del timbro di presa in carico, datata 23.1.10, della risoluzione in questione, da parte del CR Lombardia, e per aver trasmesso tale documento alla Lega Pro con nota 19.03.2010 attestandone fittiziamente la provenienza, così come meglio descritto nella parte motiva.

- la Società AC Legnano Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo dirigente con delega di rappresentanza per il settore giovanile, nonché alla Sig.ra Caldarone Monica in Pellini ex art. 1 comma 5 del CGS;

- la Società Calcio Como Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Legale rappresentante ed al suo tesserato.

- la Società FC Rhodense, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, in conseguenza della violazioni ascritte al suo segretario con delega di rappresentanza.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giuseppe Baretto personalmente e la Sig.ra Cristina Morelli a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Baretto personalmente e la Sig.ra Cristina Morelli a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Baretto, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Sig.ra Cristina Morelli, sanzione dell'inibizione di mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 6 (sei)];

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Giuseppe Baretti;*
- *inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig.ra Cristina Morelli;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, preso atto che la convocazione dei soggetti deferiti per la riunione odierna non si è potuta perfezionare per i Signori Corda, Caldarone e per la Società Legnano Calcio Srl, risultando tali parti deferite sconosciute rispetto all'indirizzo risultante dalla notificazione degli atti da parte della Procura federale; non essendosi pertanto instaurato correttamente il necessario contraddittorio e tenendo conto dell'inscindibilità di tutte le posizioni del deferimento, dispone trasmettersi gli atti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza.

(638) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO BONANINI (Agente Calciatori), STEFANO CALZETTA, MARCO MANNONI, GABRIELE STAGNARO, GIANMARIA BENEDETTI (Calciatori tesserati per Società ASD Real Valdivara), Società RIVASAMBA HCA • (nota n. 9824/199pf10-11/AM/ma del 15.6.2011).

La Commissione, letti gli atti relativi ai deferimenti disposti dalla Procura federale a carico di:

- Bonanini Marco, perché nella qualità di Agente di calciatori, in violazione dell'art. 1 CGS con riferimento all'art. 3 comma 1 art. 16 comma 1 e art. 19 comma 3 Reg. F.I.G.C. Agenti calciatori, organizzava, unitamente ai tecnici Rosi Pierangelo e Lertora Gianmaria, anche a mezzo fax, per conto della ASD Rivasamba, il "provino" del 26.06.2010 in Sestri Levante, presso l'impianto sportivo della ASD Rivasamba, omettendo ogni necessaria vigilanza e consentendo che vi partecipassero calciatori sprovvisti di regolare nulla-osta rilasciato dalle rispettive Società di appartenenza; ed inoltre, pere aver contattato, qualificandosi come procuratore, il giovane calciatore dilettante Piazza Christopher, (presente al provino del 26.6.2010), proponendogli ed attivandosi per far effettuare al giovane un provino presso Società professionistica Livorno Calcio;
- i calciatori Calzetta Stefano, Mannoni Marco, Stagnaro Gabriele e Benedetti Gianmaria, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, per aver sostenuto, in data 26.06.2010 in costanza di tesseramento con la Società Real Valdivara, in Sestri Levante presso gli

impianti sportivi della Società Rivasamba HCA, un “provino” in assenza del necessario nulla-osta da parte della Società di appartenenza;

- la Società ASD Rivasamba HCA per violazione dell’art. 4 comma 2 CGS a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti addebitati ai dirigenti Rosi Pierangelo e Ameri Simone, separatamente deferiti innanzi alla Commissione del settore tecnico;

osserva,

la Società ASD Real Valdivara, con lettera in data 2 luglio 2010, segnalava al Presidente del Comitato Regionale e al Presidente del Comitato Provinciale che, in data 26.6.2010, il Sig. Lertora Gianmaria (tesserato quale allenatore per la stagione 2009-2010 per la Società Foce Vara), aveva convocato alcuni loro tesserati per farli partecipare a un “provino” organizzato presso gli impianti sportivi della Società Rivasamba, e che del fatto la Società non era stata resa edotta, né tantomeno era stato richiesto per i suddetti calciatori, il necessario nulla-osta.

La Procura federale, investita del caso, svolgeva accurate indagini, ed in particolare convocava i Sig.ri Lupi Massimo e Ferrari Paolo, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Società ASD Real Valdivara, i quali nel confermare il contenuto della nota inviata al Comitato Regionale e Provinciale in data 2.7.2010, precisavano di esser venuti a conoscenza solo il giorno 27.06, che alcuni giocatori tesserati per la loro Società erano stati convocati dal Sig. Lertora Gianmaria, perché effettuassero un “provino” presso gli impianti sportivi della Società Rivasamba.

Sentiti tutti i soggetti interessati alla vicenda, rimaneva accertato quanto segue:

il giorno 26 giugno, presso gli impianti sportivi della Società Rivasamba, si era tenuta una riunione sportiva alla quale avevano partecipato numerosi giovani calciatori provenienti da Società liguri e non;

che, nel corso di tale riunione, organizzata da personale tecnico riconducibile alla Società ospite, (Rosi ed Ameri), erano stati visionati, da osservatori non meglio identificati, nel corso di una partita, calciatori provenienti da Società diverse;

per alcuni giocatori partecipanti alla riunione non era stato richiesto il prescritto nulla-osta alla Società di appartenenza, né da parte della Società organizzatrice né da parte degli stessi atleti;

è stato altresì acclarato che la manifestazione sportiva era stata organizzata dalla ASD Rivasamba, e che alcuni giovani calciatori tesserati con la Società ASD Valdivara erano stati contattati ed invitati a partecipare alla riunione sportiva dal Sig. Lertora Gianmaria, allenatore della ASD Foce Vara 1998;

è stata accertata la presenza nel corso della manifestazione del Sig. Bonanini Marco, agente di calciatori, il cui ruolo tuttavia, non è risultato ben definito;

è ancora emerso che non tutti i calciatori partecipanti alla manifestazione sportiva erano in possesso del prescritto nulla-osta rilasciato dalle Società di appartenenza, in quanto non richiesto dalla Società organizzatrice, né dagli organizzatori o promotori della riunione;

è rimasto, infine, acclarato che il Bonanini Marco, titolare di licenza per agenti di calciatori aveva contattato il giovane calciatore dilettante tesserato per la USD Canaletto Sepor, Piazza Christopher, proponendo ed attivandosi presso la Società professionistica Livorno Calcio, per far ottenere al calciatore un “provino” senza peraltro esser munito di incarico scritto.

Alla luce di tali risultanze, la Procura disponeva il deferimento oggetto del presente giudizio.

Motivi della decisione

Tutti i soggetti coinvolti nella vicenda di cui la Procura federale ha chiesto il deferimento sono stati ampiamente sentiti e ciascuno, ad eccezione di Bonanini, ha ammesso le proprie responsabilità; responsabilità che peraltro emergono con assoluta chiarezza dai fatti e dal contesto dichiarativo.

Invero nei confronti di Bonanini non appaiono elementi significativi per ritenere che al di là della mera presenza egli abbia svolto una qualche attività nell'ambito della manifestazione sportiva.

Lo stesso Lertora ha precisato che il Bonanini, suo buon amico, era stato invitato solo come osservatore e non con incarichi specifici. D'altro canto nessuno dei calciatori sentiti ha dichiarato di conoscere il Bonanini né tanto meno di aver avuto contatti o richieste da questi.

Al contrario, risulta provata la responsabilità del Bonanini, in ordine all'attività da questi svolta nei confronti del giovane Piazza Christopher, al quale Bonanini telefonò per proporgli un provino con il Livorno Calcio e con il quale si incontrò in occasione del provino stesso tenutosi presso la struttura sportiva della Società del Livorno senza peraltro aver ricevuto alcun incarico scritto.

Tale attività è da ritenersi sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 16 del Regolamento Agenti dei calciatori.

Sanzione equa appare quella di € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda e la sospensione dell'attività di agente per la durata di mesi 1 (uno).

Quanto alla posizione dei calciatori Calzetta Stefano, Mannoni Marco, Stagnaro Gabriele e Benedetti Gianmaria, la loro responsabilità non può revocarsi in dubbio atteso che essi stessi hanno ammesso di essersi recati alla riunione presso gli impianti della Rivasamba senza peraltro richiedere il prescritto nulla-osta alla Società ASD Real Valdivara presso la quale erano tesserati.

Sanzione equa appare quella di giorni uno di squalifica per ciascun calciatore.

La responsabilità della ASD Rivasamba è provata dall'attività svolta dai suoi dirigenti Rosi e Moreni.

Sanzione equa appare quella di € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda.

P.Q.M.

Ritiene fondato il deferimento di Bonanini Marco, limitatamente all'attività da questi svolta in favore di Piazza Christopher e per l'effetto infligge al medesimo mesi uno di sospensione dall'attività di agente ed € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda.

Ritiene altresì fondato il deferimento dei calciatori Calzetta Stefano, Mannoni Marco, Stagnaro Gabriele e Benedetti Gianmaria, ai quali infligge la sanzione di gg. 1 (uno) di squalifica in gare ufficiali.

Fondato infine il deferimento della Società ASD Rivasamba alla quale infligge la sanzione di € 1.000,00 (€ mille/00) d'ammenda.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dr. Sabino Luce, **Presidente**; dall'Avv. Alessandro Vannucci, dall'Avv. Mattia Maria La Marra, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 3 novembre 2011, e ha assunto le seguenti decisioni:

(629) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO GENOVA (Calciatore attualmente tesserato per Società Olimpia Colligiana), NICOLA GIULIANI (Agente Calciatori) • (nota n. 9572/529pf10-11/AM/ma del 8.6.2011).

Con atto del 8 giugno 2011 la Procura federale deferiva:

- Il Sig. Alberto Genova, calciatore, all'epoca dei fatti non tesserato con alcuna Società, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1, CGS in via autonoma anche in relazione agli artt. 16 comma 3 e 21 comma n. 3 del Regolamento degli Agenti di Calciatori, per aver conferito incarico scritto in data 25.10.2010 all'agente di calciatori Sig. Nicola Giuliani, pur avendo già conferito, in data 31.12.2008 precedente incarico scritto all'agente Sig. Marco Piccioli, incarico che risultava valido e non revocato;
- l'Agente di calciatori Sig. Nicola Giuliani, della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in via autonoma ed anche in relazione agli artt. 19 comma 1 e 5 del Regolamento Agenti di Calciatori per non aver rispettato il rapporto contrattuale vigente tra il suo collega Sig. Mario Piccioli ed il calciatore Sig. Alberto Genova, avendo proceduto alla sottoscrizione ed accettazione di mandato conferitogli in data 25.10.2010 da parte del predetto calciatore ed avendo contattato lo stesso nonostante la sussistenza di un precedente valido mandato conferito dal calciatore ad altro agente.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura federale Avv. Balata ha concluso per l'accoglimento del deferimento e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica per 4 (quattro) giornate in gare ufficiali, per il Sig. Alberto Genova;
- ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per il Sig. Nicola Giuliani.

Sono comparsi i Sig.ri Alberto Genova e Nicola Giuliani i quali hanno respinto gli addebiti loro contestati concludendo per il proscioglimento.

Il deferimento è fondato e pertanto va accolto.

E' indubbio che la condotta del calciatore Alberto Genova debba essere ricondotta nell'ambito del paradigma delle fattispecie di cui all'art. 1 comma 1 CGS e artt. 16 comma 3 e 21 comma 3 del Regolamento degli Agenti di calciatori.

Risulta, intatti, documentalmente provato che il predetto calciatore in data 25.10.2010 abbia conferito incarico scritto all'agente Nicola Giuliani, benché fosse ancora in vigore l'incarico conferito dal medesimo tesserato all'agente Marco Piccioli in data 31.12.2008, ed ancora efficace.

Questa Commissione ritiene altresì censurabile la condotta dell'Agente Nicola Giuliani, il quale prima di accettare l'incarico dal calciatore avrebbe potuto e dovuto rivolgersi alla Commissione Agenti per assicurarsi che l'efficacia della procura dell'agente Piccioli fosse realmente cessata.

P.Q.M

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- squalifica per 2 (due) giornate, in gare ufficiali, per il Sig. Alberto Genova;

▪ ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) e sospensione mesi 2 (due) per il Sig. Nicola Giuliani;

(302) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (AU Società SS Scafatese Calcio Srl) e della Società SS SCAFATESE CALCIO Srl • (nota n. 5054/1737pf09-10/AM/ma del 28.1.2011).

(308) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (AU Società US AVELLINO Spa) e della Società US AVELLINO Spa • (nota n. 5299/321pf08-09/SP/blp del 7.2.2011).

(309) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (AU Società US AVELLINO Spa) e della Società US AVELLINO Spa • (nota n. 5300/313pf08-09/SP/blp del 7.2.2011).

(424) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO STINÀ (Agente di calciatori) • (nota n. 7333/1326pf07-08/SP/blp del 6.4.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, preso atto che la convocazione dei soggetti deferiti per la riunione odierna non si è potuta perfezionare per i suddetti procedimenti, risultando i soggetti deferiti trasferiti rispetto all'indirizzo risultante dalla notificazione degli atti da parte della Procura federale, e pertanto non essendosi instaurato correttamente il necessario contraddittorio, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti conseguenti.

Il Presidente della CDN
Dr. Sabino Luce

Pubblicato in Roma il 4 novembre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete